



— **REPERTORIO N. 4744** ----- **RACCOLTA N. 3314** —

ISTITUZIONE DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ENTE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di febbraio.

14 febbraio 2024

In Milano, nel mio studio in Viale di Porta Vercellina 11.

Avanti a me Avv. Francesco Santopietro, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

SONO COMPARSI

- **GRASSO Luca Carlo Maria**, nato a Milano (MI) il giorno 18 marzo 1966, residente a Orino (VA), Via Marinoni n. 5, di cittadinanza italiana, codice fiscale GRS LCR 66C18 F205Q e

- **AIROLDI Alessandra Maria**, nata a Milano (MI) il giorno 21 giugno 1962, residente a Orino (VA), Via Marinoni n. 5, di cittadinanza italiana, codice fiscale RLD LSN 62H61 F205V.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), GRASSO Luca Carlo Maria e AIROLDI Alessandra Maria istituiscono una fondazione di partecipazione denominata

"Fondazione XENIA ETS".

È volontà dei comparenti qualificare la costituenda fondazione quale Ente del Terzo Settore e, pertanto, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e delle altre norme di legge in materia.

Art. 2) FINALITÀ

La Fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La Fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La fondazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: il supporto di ogni tipo alla vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva e relazionale in un contesto che favorisca la soddisfazione dei loro bisogni, che permetta loro di sentirsi gratificati nel loro operato quotidiano e che promuova le autonomie funzionali per conseguire quanto più possibile l'indipendenza personale e sociale.

Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale e intende operare nei settori dell'assistenza sociale, di cui alla lettera a) dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, e successive modifiche, e della tutela dei diritti civili.

Art. 3) OGGETTO

La fondazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale: ospitare persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per periodi di verifica della loro capacità di vita autonoma; ospitare persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per permettere ai genitori, parenti o tutori un periodo di ristoro; organizzare laboratori di ergoterapia, ortoterapia, arteterapia, musicoterapia finalizzati all'acquisizione di abilità necessarie alla vita quotidiana e al miglioramento delle capacità personali

REGISTRATO A

MILANO - DP II

Il 22 febbraio 2024

al n. 15684 serie 1T

Euro 200,00

(concentrazione, riflessione, formulazione, attenzione, interazione, etc.); organizzare sedute di riabilitazione cognitiva tramite il metodo Feuerstein, o altro metodo utile, finalizzati all'acquisizione di abilità necessarie alla vita quotidiana e al miglioramento delle capacità personali (concentrazione, riflessione, formulazione, attenzione, interazione, etc.); organizzare laboratori di cucina, taglio e cucito, panificazione, ceramica, o altri tipi di laboratori finalizzati all'apprendimento di semplici attività di tipo "lavorativo" che potrebbero essere impiegate per la ricerca di un vero e proprio impiego; ospitare persone con disabilità e le loro famiglie, parenti e/o tutori per soggiorni di vacanza; organizzare per gli ospiti in soggiorno di vacanza visite a località turistiche, musei, mostre con attività "espressamente dedicate" alle persone disabili; organizzare per gli ospiti in soggiorno di vacanza attività fisiche (passeggiate, gite in bicicletta, etc.) "espressamente pensate" per le persone disabili; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per laboratori di teatro e recitazione, per laboratori di danza o altri tipi di laboratori; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva già esperti in una attività per masterclass di approfondimento tenuti da professionisti; organizzare soggiorni temporanei per famiglie in difficoltà che abbiano nel loro nucleo persone con disabilità intellettiva; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva (presidiati da personale specializzato) per periodi di vita in comune finalizzato al miglioramento dell'educazione affettiva; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva e per persone "difficili" (presidiati da personale specializzato) per periodi di vita in comune finalizzati al miglioramento personale di entrambi; organizzare, in genere, attività simili che permettano alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di sperimentare e conseguire quanto più possibile l'indipendenza personale e sociale.

Il tutto con esclusione dell'attività professionale riservata.

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in

rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, e qualsiasi eventuale ulteriore atto che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle atti-

vità nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche, ma non esaustivamente, con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, compresa attività finanziaria, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale e, comunque, non nei confronti del pubblico.

Art. 4) SEDE

La fondazione ha sede legale in Orino (VA).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel Registro delle Persone Giuridiche, si precisa che l'indirizzo della sede legale della fondazione è stabilito in Via Marinoni n. 5.

Art. 5) DURATA

La durata della fondazione è stabilita fino al 31 dicembre 2110.

Art. 6) PARTECIPANTI

La fondazione è partecipata da tutti i soggetti che sono ammessi a partecipare dall'organo amministrativo.

La qualità di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per morte, estinzione, recesso o esclusione del partecipante.

I partecipanti si distinguono in:

- Fondatori Promotori, che hanno istituito la fondazione;
- Partecipanti, ammessi alla fondazione in ragione delle loro caratteristiche, qualità e/o comportamenti.

Art. 7) PATRIMONIO E CONFERIMENTI

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito in euro **30.000,00** (trentamila virgola zero zero).

I comparenti danno atto di aver versato il suddetto patrimonio iniziale come segue:

GRASSO Luca Carlo Maria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

AIROLDI Alessandra Maria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

L'intera somma è stata interamente versata in denaro a me notaio con i mezzi di pagamento infra descritti, con incarico di consegnarli all'organo amministrativo nominato con il presente atto.

Di tale deposito verrà da me notaio fatta debita annotazione nel registro delle somme e dei valori.

Descrizione dei mezzi di pagamento: bonifico bancario effettuato tramite le banca Unicredit S.p.a. - Data operazione 25/01/2024, Importo bonifico euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) - Ordinante AIROLDI ALESSANDRA MARIA, GRASSO LUCA CARLO - Causale del bonifico Patrimonio minimo costituzione Fondazione Xenia - Beneficiario SANTOPIETRO FRANCESCO - Data valuta beneficiario 25/01/2024 - DATI ESECUZIONE N. CRO 1101240240322747. —
I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi della fondazione.

Art. 8) ORGANO AMMINISTRATIVO

La fondazione è amministrata, fino a revoca o dimissioni, con tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, da un Consiglio di Amministrazione.

I comparenti nominato a tale carica:

AIROLDI Alessandra Maria, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, Presidente.

GRASSO Luca Carlo Maria, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Vicepresidente.

Entrambi i comparenti dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della fondazione.

La legale rappresentanza della fondazione, anche in giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9) ORGANO DI CONTROLLO

La fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico.

Viene nominata alla carica la Rag. Paola PIZZELLI, nata a Milano il 30 novembre 1969, residente in Milano (20141), Via De Sanctis n. 61 – domiciliata in Milano (20122) Via Filippo Corridoni n. 11, Codice fiscale PZZ PLA 69S70 F205H, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 69469 - Gazzetta Ufficiale n. 49bis del 18/06/1996, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Monza al n. 3172.

I comparenti dichiarano che la neo nominata componente dell'Organo di Controllo monocratico ha già espresso il suo assenso alla nomina e che, comunque, le verrà data formale comunicazione della nomina di cui al presente atto costitutivo.

I comparenti dichiarano e conferano che non sussistono a carico della neo nominata componente dell'Organo di Controllo cause di decadenza o di ineleggibilità a componente monocratico dell'Organo di Controllo.

Art. 10) REVISORE

L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è necessariamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11) ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. _____

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024. _____

Art. 12) ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della fondazione, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre fondazioni di partecipazione o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale. _____

Art. 13) NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il funzionamento della fondazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio. _____
Nello statuto sono contenute le regole per il funzionamento dell'organo amministrativo, dell'Organo di Controllo e revisore, degli altri eventuali organi, le regole per lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della fondazione stessa. _____

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. _____

Art. 14) RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine del riconoscimento dell'ente ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i comparenti autorizzano me notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. _____

Art. 15) DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017. _____

Art. 16) SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della fondazione. _____

E richiesto io notaio ho redatto e ricevo questo atto, da me letto, con l'allegato, ai comparenti, che lo approvano, confermano e con me notaio sottoscrivono alle ore sedici e minuti dieci. _____

Consta di due fogli scritti parte a mano e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sopra sei pagine intere e sin qui sulla settima e da me notaio completato a mano. _____

F.to: Alessandra Maria AIROLDI _____

F.to: GRASSO Luca Carlo Maria _____

Firmato: Francesco Santopietro I.S. _____

Segue Allegato "A" _____